



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Il Direttore Generale

NOTA MISE N. 26832 DEL 04_10_2016

WEST ENERGY S.P.A.

info@pec.westenergy.it

info@westenergy.it

e, p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

- Direzione generale per le valutazioni ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

- Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale
dva-II@minambiente.it

- Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione
integrata ambientale
aia@pec.minambiente.it

**ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE**

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA VENETO

protocollo@pec.arpav.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio

Servizio V- Tutela del Paesaggio

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria -
Ufficio IV

dgprev@postacert.sanita.it

MINISTERO DELL'INTERNO

- Dipartimento dei VV F, Soccorso Pubblico e Difesa
Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica

Area Rischi Industriali

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
ROVIGO**

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale Lavori e Demanio

geniodife@postacert.difesa.it

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -
COMUNICAZIONI**

Direzione Generale Pianificazione e

Gestione Spettro Radio Elettrico

Divisione III - Assegnazione delle frequenze per i
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e
ad uso privato

dpggsr.dg@pec.mise.gov.it

sergio.pulcini@sviluppoeconomico.gov.it

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -
U.N.M.I.G.**

Sezione UNMIG di Bologna

Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse
minerarie ed energetiche dell'Italia Settentrionale e
relativi impianti in mare

dgrme.div02@pec.mise.gov.it

REGIONE VENETO

- Presidente

presidenza@regione.veneto.it

- Dipartimento Ambiente

dip.ambiente@pec.regione.veneto.it

- Dipartimento sviluppo Economico

dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it

PROVINCIA DI ROVIGO

Area Ambiente

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

area.ambiente@provincia.rovigo.it

valeriano.tessaro@provincia.rovigo.it

giovanna.modenese@provincia.rovigo.it

COMUNE DI LOREO

comune.loreo@anutel.it

COMUNE DI ADRIA

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Direzione Dispacciamento e Conduzione



Conessioni RTN
svilupparete@pec.terna.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FISSERO-
TARTARO-CANALBIANCO
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE
CANALBIANCO
consorzio@pec.adigepo.it

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. (EX COVNI)
sistemiterritorialispa@legalmail.it

AGENZIA DELLE DOGANE DI PADOVA
dogane.padova@pce.agenziadogane.it

Oggetto: Centrale termoelettrica di Loreo (RO) - Società West Energy S.p.A. –Istanza di proroga del termine di avvio lavori al 31 dicembre 2017 – **Diniego dell’istanza e conseguenziale declaratoria di decadenza del decreto di autorizzazione unica N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010.**

Si fa riferimento al decreto di autorizzazione N°55/03/2010 del 07.10.2010, nonché al termine per l’avvio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica di Loreo. In base a quanto stabilito dall’art. 2 del suddetto decreto, i lavori di realizzazione delle opere avrebbero dovuto avere inizio entro un anno dall’intervenuta inoppugnabilità del provvedimento (l’art. 1-*quater* del D.L. n. 239/2003 e ss.mm.ii.), pertanto, espletati gli obblighi di pubblicazione e constatata la mancanza di contenziosi, entro e non oltre il 18 febbraio 2012.

A seguito di una prescrizione di carattere ambientale riguardante le misurazioni della qualità dell’aria *ante operam* (come tale, propedeutica all’inizio delle attività di cantiere) la West Energy S.p.A. ha chiesto e ottenuto da questa Amministrazione una prima proroga temporale (decreto N°55/03/2012 PR del 21 febbraio 2012), successivamente estesa con un secondo provvedimento al 18 agosto 2014 (decreto N°55/04/2013 PR del 2 agosto 2013).

In data 23 luglio 2014 la West Energy S.p.A. ha presentato a questo Ministero un’istanza per un’ulteriore proroga (almeno 24 mesi) in relazione all’ottemperanza a una prescrizione che impone il completamento delle opere di bonifica del sito prima dell’inizio lavori. In data 29 luglio 2015, con decreto N°55/01/2015 PR, questa Amministrazione ha accolto l’istanza, fissando l’avvio lavori entro e non oltre il 18 agosto 2016.

Con nota del 10 agosto 2016 la West Energy S.p.A. ha chiesto infine all’Amministrazione scrivente il rilascio di una proroga al 31 dicembre 2017 della data di inizio lavori; l’istanza ha addotto



una serie di motivazioni riconducibili principalmente al riassetto organizzativo societario e alla situazione di stallo nei rapporti con le amministrazioni locali.

Con nota prot. n. 24458 del 14.09.2016, questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha provveduto a comunicare alla West Energy S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, concedendo contestualmente il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il preavviso di rigetto trae origine dalla considerazione che le ragioni addotte a sostegno dell'istanza non sembrano potersi configurare quali "cause di forza maggiore", richieste dalla normativa di settore per giustificare la concessione di un ulteriore provvedimento di proroga.

Inoltre la Società non ha segnalato con il dovuto anticipo i ritardi intervenuti nell'avvio dei lavori, né si è curata di inviare la prescritta relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività di bonifica, aggiornando questa Amministrazione sulle difficoltà incontrate nel rispetto delle tempistiche prescritte con il decreto N°55/01/2015 PR del 29 luglio 2015.

In data 23.09.2016 la West Energy S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo che il ritardo nell'avvio dei lavori sarebbe da ricondursi alla fase di particolare difficoltà organizzativa e finanziaria attraversata dalla società negli ultimi mesi, che a ogni buon conto sembrerebbe risolta. Questa situazione avrebbe determinato *"[...] l'assenza pressoché totale di una struttura operativa in grado di seguire il progetto e vieppiù le incombenze/prescrizioni tecniche previste dai decreti autorizzativi, comprese quelle derivanti dal decreto di valutazione di impatto ambientale e pregiudiziali per l'avvio dei lavori.[...]"*. La Società ha evidenziato nuovamente le potenzialità future dell'impianto (portata dell'investimento, caratteristiche tecniche del progetto, ricadute occupazionali e prosieguo della messa in sicurezza del sito) e ha ribadito la volontà nel portare avanti l'investimento.

Ciò premesso, si fa presente che l'art. 1-*quater*, commi 1 e 2, del D.L. n. 239/2003 e ss.mm.ii. prevede che *"[...] l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, [...] decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto [...] di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare"*.

Al riguardo, occorre considerare che nel caso delle centrali termoelettriche, ai fini della concessione della proroga, rileva il concetto universale di "forza maggiore" che viene spesso accostata, seppur in maniera non esaustiva, a ipotesi di calamità o eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza. In realtà, nel caso degli impianti di competenza di questa Amministrazione, la giurisprudenza equipara alla forza maggiore il concetto di "factum principis" (come un'ordinanza di sospensione lavori, un decreto di sequestro penale del cantiere...in generale qualsiasi provvedimento suscettibile di interferire con le normali operazioni di cantiere).

Sia la forza maggiore che il factum principis vengono pacificamente considerati *"fatti estranei alla volontà del titolare della concessione o del permesso di costruire, che impediscono in modo assoluto il rispetto dei termini prescritti"* (Cfr. su tutti, Consiglio di Stato, Sentenza n. 4423/2007; TAR Liguria, Sentenza n. 34/2013; Consiglio di Stato, Sentenza n. 1738/2005; TAR Liguria, Sentenza n. 1200/2007).

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che la proroga non possa essere motivata da mancanza di mezzi o da altre ragioni riconducibili al richiedente (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 2997/2014; Consiglio di Stato, Sentenza n. 2915/2012; Tar Calabria, Sentenza n. 86/2015) e che nell'istanza di proroga la parte interessata debba comprovare l'esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi, come ad esempio evitabili disfunzioni organizzative



interne all'impresa, ma che deve connotarsi per un'oggettiva impossibilità o un'estrema difficoltà ad adempiere (Cfr. TAR Umbria, Sentenza n. 452/2012; Consiglio di Stato, Sentenza n. 2714/2001).

Si rammenta per di più che la proroga *“è atto di esercizio di discrezionalità amministrativa, che presuppone l'accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell'avvio della edificazione”* (Cfr. T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia, Sentenza n. 186/2015; TAR Lombardia, Milano, Sentenza n. 201/2016) e che i fatti estranei alla volontà dell'istante, che impediscono in modo assoluto il rispetto dei termini prescritti, *“[...] non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa quando l'interessato proponga tempestiva domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile perché non vi sia la pronuncia di decadenza”* (Cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 646/2012; Consiglio di Stato, Sentenza n. 3527/2008; Consiglio di Stato, Sentenza n. 4423/2007).

In considerazione di quanto sopra richiamato si comunica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 10-*bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., che le osservazioni inviate dalla West Energy S.p.A. con nota del 23.09.2016, oltre a non aggiungere elementi di novità rispetto a quanto già contenuto nell'originaria istanza di proroga, non superano i rilievi già avanzati da parte della scrivente Amministrazione in merito alla non riconducibilità della situazione descritta a un'ipotesi di “causa di forza maggiore” o, eventualmente, di “factum principis”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si dispone:

- il diniego della istanza di proroga avanzata in data 10 agosto 2016 dalla West Energy S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa;
- la conseguente declaratoria di decadenza dell'autorizzazione unica N°55/03/2010 del 7 ottobre 2010 rilasciata in favore della West Energy S.p.A.;
- restano fermi in capo alla West Energy S.p.A. gli ulteriori eventuali obblighi attinenti al sito e indipendenti dalla realizzazione dell'infrastruttura energetica.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla West Energy S.p.A. e, per conoscenza, alle Amministrazioni interessate. Sarà altresì pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano